SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1038-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ASSIRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra

---

Comunicato alla Presidenza il 12 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, che siamo chiamati a convertire in legge, prende atto del perdurare delle condizioni che indussero il Governo a prendere i provvedimenti di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, che il Parlamento confermò, con alcune modifiche, con legge 10 maggio 1976, n. 249. Nella conversione in legge si pose il termine del 31 dicembre 1977 per l'efficacia di queste disposizioni.

Il provvedimento in esame toglie il termine del 31 dicembre 1977 e non pone alcun altro termine così che il regime fiscale gravante sui gas combustibili, sulle benzine speciali, sulla benzina, sugli alcoli, sulle birre eccetera, di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, e sue modifiche, avvenute con la conversione in legge 10 maggio 1976, n. 249, resta definitivo, fino a che il Parlamento non disponga altrimenti.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto prorogano di un anno tutte le agevolazioni previste al regime IVA in materia di prodotti alimentari, tessili, in materia edilizia, agricoltura, pesca e prodotti fertilizzanti, in attesa di una migliore disciplina, prendendo atto, nel contempo, che settori così delicati non possono essere toccati in questo momento senza provocare reazioni a catena.

Per i suddetti motivi il relatore, preso atto dell'unanimità dei voti espressi in Commissione, chiede ai senatori il voto favorevole per la conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893.

ASSIRELLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

11 gennaio 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modifiche e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

Decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 338 del 13 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'articolo 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso.

Art. 2.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito,

con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 5.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO